

**Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici - ordinari (impugnabilit ) - decreti -
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10576 del 18/04/2024 (Rv. 670785-01)**

Istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 -
Decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - Impugnazione -
Ricorso per cassazione in sede civile - Inammissibilit  - Fondamento.

Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal
creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi
194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di
prevenzione, non   proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va
dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10576 del 18/04/2024 (Rv. 670785-01)